

Civile Ord. Sez. 2 Num. 13059 Anno 2026
Presidente: FALASCHI MILENA
Relatore: CAPONI REMO
Data pubblicazione: 06/05/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11757/2024 R.G. proposto da:

FI ELENA, difesa dall'avvocato

-ricorrente-

contro

COMUNE DI MILANO, difeso dagli avvocati LEPORE GIUSEPPE,
MANDARANO ANTONELLO, RADAELLI PAOLO e PAGANO STEFANIA;

-controricorrente-

avverso SENTENZA di TRIBUNALE MILANO n. 4245/2024 depositata il 17/04/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere REMO CAPONI.

FATTI DI CAUSA

La controversia trae origine da quattro verbali notificati dal Comune di Milano a Elena F per la violazione dell'art. 126 bis c.d.s., a causa dell'omessa comunicazione dei dati del conducente del suo veicolo, con il quale erano state commesse in precedenza cinque infrazioni per eccesso di velocità (art. 142

c.d.s.). Elena Felicissimo proponeva opposizione in primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Milano avverso i quattro verbali per violazione dell'art. 126 bis c.d.s., con la quale sosteneva di aver risposto all'invito dell'amministrazione, comunicando di non essere in grado di identificare il conducente, poiché l'auto era in uso ai suoi familiari (marito e due figli) mentre lei si trovava a Roma per lavoro. Deduceva inoltre la tardività della contestazione. Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione, annullando i verbali. Riteneva valida la giustificazione fornita e tardivo l'invito a comunicare i dati, in violazione dell'art. 201 c.d.s. Il Comune di Milano ha appellato tale decisione. Il Tribunale di Milano ha accolto il gravame e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l'opposizione di Elena Felicissimo. Il Tribunale ha fondato la sua decisione su due argomenti. In primo luogo, ha ritenuto che la comunicazione di ignorare chi fosse alla guida non costituisca adempimento dell'obbligo di cui all'art. 126 bis c.d.s.; in secondo luogo, ha affrontato la questione della tempestività della contestazione, aderendo all'orientamento secondo il quale l'obbligo di comunicare i dati del conducente sorge solo dopo la definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi relativi all'infrazione presupposta.

Il Tribunale ha ricostruito la cronologia degli eventi, rilevando che la sentenza sulle infrazioni originarie era passata in giudicato il 13/03/2021, di conseguenza, l'amministrazione era tenuta a rinnovare l'invito alla comunicazione entro 90 giorni da tale data. Avendo l'amministrazione notificato l'invito il 02/02/2021 e i successivi verbali per la violazione dell'art. 126 bis c.d.s. il 23/04/2021, il Tribunale ha concluso che la procedura si era svolta nel rispetto dei termini, riformando la decisione del Giudice di Pace. Infine, il Tribunale ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.

Ricorre in cassazione Elena Felicissimo con quattro motivi di ricorso, illustrati da memoria. Resiste il Comune di Milano con controricorso.

In data 10/12/2024 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., nella versione vigente *ratione temporis*, che è stata ritualmente comunicata alle parti.

In seguito a tale comunicazione, la ricorrente, a mezzo del difensore, ha chiesto la decisione del ricorso.

È stata quindi fissata l'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 429 e 437 c.p.c., con la seguente argomentazione. Il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative è regolato dal rito del lavoro, che impone a pena di nullità la lettura del dispositivo in udienza. Nel caso di specie, il Tribunale ha ommesso tale adempimento, limitandosi a depositare la sentenza dopo aver concesso termini per note scritte.

Il primo motivo è inammissibile.

Il provvedimento impugnato, a pagina 1, descrive le modalità di decisione della causa: «dato atto che sono trascorsi i termini assegnati per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti; pronuncia [...] la seguente sentenza ex art. 437 c.p.c.».

Pertanto, la censura non tiene conto della normativa processuale applicata (art. 127-ter c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022). La ricorrente non si è opposta alla modalità di trattazione scritta nel termine perentorio di cinque giorni; con ciò ha prestato acquiescenza al rito e perduto interesse a censurare il profilo.

2. - Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 3 l. n. 689/81, dell'art.

111, co. 2 Cost. e dell'art. 6 CEDU, nonché il vizio di motivazione meramente apparente. In primo luogo, la motivazione del Tribunale è apparente perché travisa la comunicazione della ricorrente, la quale non si era limitata a ignorare chi fosse alla guida, ma aveva spiegato la situazione di fatto (uso del veicolo da parte dei familiari durante la sua assenza per lavoro a Roma) che rendeva oggettivamente impossibile l'individuazione dopo oltre tre anni. Tale uso configura un comodato gratuito, che non necessita di contratto scritto e registrato. In secondo luogo, il precedente di legittimità richiamato dal Tribunale, relativo a flotte aziendali, è inconferente rispetto alla fattispecie di uso familiare. In terzo luogo, il Tribunale ha errato nel non considerare la buona fede della ricorrente e l'errore sul fatto non determinato da sua colpa, in violazione del principio sancito dall'art. 3 l. 689/81. Non si citano precedenti specifici a sostegno del motivo.

Il secondo motivo è da rigettare.

Il provvedimento impugnato, alle pagine 4 e 5, afferma: «Deve innanzitutto osservarsi che la comunicazione della Felicissimo all'organo accertatore di ignorare chi fosse alla guida del veicolo a lei intestato non costituisce adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 126 bis del Codice della Strada. [...] Detta situazione ricorre solo se [si] dimostra di avere ceduto in comodato l'autovettura a terzi, prima della commissione dell'infrazione, con contratto regolarmente registrato [...]».

La sentenza impugnata si è correttamente allineata al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui sul proprietario del veicolo grava un dovere di diligenza nel conoscere e conservare memoria dell'identità di chi conduce il mezzo, dovere che non viene meno in caso di uso familiare. L'esonero è possibile solo provando un impedimento oggettivo, imprevedibile e non imputabile, a fronte dell'adozione di tutte le misure ragionevolmente esigibili per garantire il controllo (cfr. Cass. n.

9555/2018; Cass. n. 30939/2018). La ricorrente non ha fornito tale prova.

3. - Con il terzo motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell'art. 329 c.p.c. Il Tribunale ha errato nel calcolare il momento del passaggio in giudicato della sentenza presupposta. Per due delle sanzioni originarie, il pagamento era avvenuto prima dell'inizio del giudizio di primo grado, determinando l'inammissibilità dell'opposizione e, quindi, un 'giudicato immediato' con la sentenza di appello del 14/09/2020. Di conseguenza, l'invito a comunicare i dati, notificato il 02/02/2021, era tardivo, dovendo pervenire entro il 13/12/2020. Per le altre due sanzioni, il pagamento è avvenuto il 23/09/2020, nove giorni dopo la pubblicazione della sentenza di appello. Tale comportamento, secondo la ricorrente, costituisce acquiescenza implicita ai sensi dell'art. 329 c.p.c., che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza in quella data. Anche in questo caso, l'invito sarebbe tardivo, dovendo essere notificato entro il 22/12/2020.

Con il quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 126 bis e 201 c.d.s. e del d.lgs. 150/2011, oltre all'omesso esame del fatto decisivo della definizione delle sanzioni presupposte tramite oblazione. Si critica l'adesione del Tribunale all'orientamento minoritario della Cassazione. Si sostiene che l'orientamento maggioritario, confermato da una circolare ministeriale del 2022, considera l'obbligo di comunicazione indipendente dal giudizio sulla sanzione presupposta, rendendo quindi tardiva l'azione dell'amministrazione. Inoltre, si rileva che anche la stessa sentenza Cass. n. 24012 del 2022, citata dal Tribunale, afferma che l'obbligo riprende a decorrere dall'esito negativo del giudizio, anche di primo grado, e non dal suo passaggio in giudicato, il che renderebbe comunque tardivo l'invito. Infine, si critica l'interpretazione del Tribunale perché crea un'eccessiva incertezza sui termini, in

contrasto con la funzione di garanzia dell'art. 201 c.d.s. Non si invocano altri precedenti oltre a quello criticato.

4. - Il terzo e il quarto motivo sono da esaminare congiuntamente e da rigettare.

Il provvedimento impugnato, alle pagine 5 e 6, aderisce all'orientamento di Cass. n. 24012 del 2022, stabilendo che «la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. [...] si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento». Su tale base, calcola il passaggio in giudicato formale della sentenza presupposta al 13/03/2021 (art. 327 c.p.c.) e da lì fa decorrere i termini per il nuovo invito.

Corretta è l'interpretazione dell'orientamento di questa Corte data dal Tribunale, in particolare del principio, ormai consolidato, secondo cui la violazione dell'obbligo di comunicazione si perfeziona solo dopo che il procedimento sull'infrazione presupposta si è definito con esito sfavorevole per l'opponente (Cass. n. 24012/2022; Cass. n. 3022/2024). La definizione coincide con il passaggio in cosa giudicata formale della sentenza. Da tale momento, la legge prevede una sequenza di termini (90 giorni per l'amministrazione per il nuovo invito; 60 giorni per il cittadino per rispondere) che nel caso di specie è stata rispettata. Infatti quanto alle due sanzioni oggetto di oblazione prima dell'inizio del giudizio di primo grado non si è verificato alcun giudicato immediato con la pronuncia di appello, potendo questa essere oggetto di ricorso per cassazione, quindi tempestivo è stato l'invito il 2/2/2021. Per le altre due sanzioni, pagate 9 giorni dopo la sentenza di appello, parimenti rimangono in piedi i termini per proporre ricorso per cassazione, in quanto le argomentazioni sull'acquiescenza non sono pertinenti ad incidere sulla individuazione del momento in cui la pronuncia passa formalmente in giudicato, che nel caso di specie è

dato dal decorso del termine semestrale ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della pronuncia di appello.

5. - Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell'art. 96, co. 3 e 4 c.p.c.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 1.600,00, oltre a € 200,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.

Condanna, altresì, la parte ricorrente al pagamento ex art. 96, co. 3 c.p.c. di € 1.600,00 in favore della parte controricorrente, nonché al pagamento ex art. 96, co. 4 c.p.c. di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 28/10/2025.

La Presidente

MILENA FALASCHI